

Commercio itinerante



Descrizione:

L'attività commerciale su aree pubbliche può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici: alimentare e non alimentare.

Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante occorre munirsi di apposita autorizzazione da richiedersi al Comune di residenza, in caso di persona fisica, oppure, in caso di società di persone al Comune in cui ha sede legale la società.

L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore, nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi sempre nell'ambito del territorio nazionale

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Non possono esercitare l'attività commerciale coloro che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2, art. 5 della L.R. 10/2003 (Titolare in caso di Impresa individuale; Leg.Rappr. e Soci in caso di Società di persone).

Per la vendita dei prodotti appartenenti al settore ALIMENTARE oltre ai requisiti soggettivi di cui sopra, è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 4, art. 5 L.R. 10/2003. Qualora l'attività sia svolta da Società di persone il possesso dei requisiti è richiesto per il Leg.Rappr. o altra persona preposta all'attività commerciale. L'autorizzazione al commercio dei prodotti alimentari in forma itinerante abilita anche alla somministrazione degli stessi, qualora il titolare risulti iscritto al R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande.

Normativa di riferimento: -

Nazionale

D.Lgs. 31/03/98, n. 114. Riforma della disciplina relativa la settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Prerequisiti:

Commercio itinerante



Il soggetto interessato alle suddette tipologie d'intervento è obbligato alla richiesta di Autorizzazione al Comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o di ubicazione della sede legale, se società.

Per poter chiedere l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante il soggetto interessato deve dichiarare:

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98;
- che non sussistano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, 575 (antimafia);
- di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

Qualora il richiedente intenda commercializzare prodotti appartenenti al settore alimentare, dovrà essere in possesso altresì di uno dei seguenti requisiti professionali:

- essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio nel Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.);
- aver frequentato con esito positivo un corso professionale abilitante al commercio nel settore merceologico alimentare;
- aver esercitato in proprio l'attività di vendita dei prodotti alimentari, all'ingrosso o al dettaglio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio;
- aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari per almeno due anni nell'ultimo quinquennio.

Enti coinvolti:

Comune – Ufficio commercio

Documenti da allegare alla domanda:

L'interessato deve dichiarare nella domanda:

- i dati anagrafici e il codice fiscale;
- di essere in possesso dei requisiti morali;
- il settore o i settori merceologici;
- di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

La firma in calce al documento deve essere apposta in presenza del funzionario comunale oppure al modello deve essere allegata fotocopia del documento d'identità.

al mittente.

Commercio itinerante



Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

Nel caso di trasferimento di gestione o di proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per atto tra vivi o a causa di morte la comunicazione, soggetta a bollo, è da presentarsi al Comune di residenza del subentrante se persona fisica, o sede legale in caso di società.

L'interessato nella domanda deve dichiarare:

- i dati anagrafici e il codice fiscale;
- l'autorizzazione a cui si intende subentrare e il settore o i settori merceologici di appartenenza;
- di essere in possesso dei requisiti morali;
- di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

La comunicazione deve essere presentata entro 4 mesi dall'avvenuto subingresso pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività provvisoriamente fino alla regolarizzazione dei requisiti.

La comunicazione deve essere presentata entro un anno.

Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione ed ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal Comune alla Camera di Commercio territorialmente competente. Entro 30 giorni, i Comuni debbono altresì inviare tutte le variazioni relative a subingressi, cessazione, decadenza e rilasci.

Inoltre il Comune entro il 30 settembre di ogni anno invia alle Camere di Commercio la situazione dei mercati e fiere indicando la denominazione, l'ampiezza delle aree, il numero dei posteggi, la durata, l'orario di apertura e chiusura nell'ipotesi dei mercati, nonché l'assegnatario del posteggio. Entro 20 giorni dall'adozione deve essere inviata comunicazione di rilascio o subingresso al Questore competente ai sensi, dell'art. 8, comma 1, della L. 310/93.